

RELAZIONE TECNICA
relativa alla deliberazione 28 dicembre 2017, 924/2017/R/eel

PRESUPPOSTI PER L'AGGIORNAMENTO PER IL TRIMESTRE
1 GENNAIO – 31 MARZO 2018 DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL
SERVIZIO IN MAGGIOR TUTELA

- 1. Interventi oggetto della deliberazione connessa alla presente relazione tecnica**
 - 1.1 Il provvedimento connesso alla presente relazione tecnica:
 - a) fissa i livelli degli elementi *PE* e *PD* e del corrispettivo *PED*;
 - b) fissa i livelli degli elementi *PPE*¹ e *PPE*² del corrispettivo *PPE*.
 - 2. Corrispettivi per la vendita dell'energia elettrica ai clienti cui è erogato il servizio di maggior tutela**
 - 2.1 Il TIV prevede che l'esercente la maggior tutela sia tenuto ad offrire ai clienti cui è erogato il servizio di maggior tutela le condizioni economiche articolate nei seguenti corrispettivi unitari:
 - a) il corrispettivo *PED*, a copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica;
 - b) il corrispettivo *PPE* a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela a partire dall'1 gennaio 2008;
 - c) il corrispettivo *PCV* relativo ai costi di commercializzazione sostenuti da un operatore sul mercato libero;
 - d) la componente *DISP_{BT}* a restituzione del differenziale relativo all'attività di commercializzazione.
 - 2.2 Relativamente al corrispettivo *PED*, è altresì previsto che esso sia pari alla somma dei seguenti elementi:
 - a) elemento *PE*, a copertura dei costi sostenuti nei mercati a pronti (ovvero il mercato del giorno prima e il mercato dei prodotti giornalieri) per l'acquisto dell'energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela, dei relativi oneri finanziari e dei costi di funzionamento dell'Acquirente unico S.p.A. (di seguito: Acquirente unico);
 - b) elemento *PD*, a copertura dei costi sostenuti per il dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela.Il TIV prevede altresì che il corrispettivo *PED*, gli elementi *PE* e *PD* siano aggiornati dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: Autorità) alla fine di ciascun trimestre con riferimento al trimestre successivo.
 - 2.3 In termini operativi, al momento dell'aggiornamento trimestrale, i livelli del corrispettivo *PED* e degli elementi *PE* e *PD* sono definiti considerando:

- a) la valorizzazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica nel trimestre oggetto di aggiornamento sulla base delle migliori previsioni dell'andamento delle variabili rilevanti ai fini della determinazione dei suddetti costi;
 - b) per i trimestri diversi dal primo di ciascun anno, la quantificazione del recupero necessario a ripianare eventuali scostamenti connessi al calcolo del corrispettivo *PED*, sulla base dei dati di consuntivo e di pre-consuntivo relativi ai trimestri precedenti dell'anno.
- 2.4 Con riferimento invece al corrispettivo *PPE*, esso risulta pari alla somma:
- a) dell'elemento *PPE*¹ a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela, relativi a periodi per i quali la Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) ha effettuato le determinazioni degli importi di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela;
 - b) dell'elemento *PPE*² a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela, relativi a periodi per i quali la Cassa non ha ancora effettuato le determinazioni degli importi di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela.
- 2.5 Gli elementi *PPE*¹ e *PPE*² vengono aggiornati con cadenza trimestrale sulla base dell'aggiornamento delle informazioni di costo che concorrono alla loro determinazione. In termini operativi, in ciascun trimestre, il livello del corrispettivo *PPE* viene ripartito tra gli elementi *PPE*¹ e *PPE*² anche sulla base delle informazioni disponibili circa gli importi di perequazione relativi agli anni precedenti l'ultimo anno di computo della perequazione.

3. Determinazione degli elementi *PE*, *PD* e del corrispettivo *PED* per il servizio di maggior tutela

I corrispettivi *PED* applicati ai clienti finali in maggior tutela

- 3.1 In merito ai corrispettivi *PED* applicati ai clienti finali in maggior tutela la delibera dell'Autorità 4 novembre 2016, 633/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 633/2016/R/eel) ha attuato la riforma del servizio di maggior tutela prevedendo, tra l'altro, la modifica delle modalità di determinazione delle condizioni economiche.
- 3.2 Nel dettaglio, ai fini della determinazione dei corrispettivi *PED* per tutti i clienti finali serviti in maggior tutela, gli elementi innovativi della riforma, in vigore dall'1 gennaio 2017, riguardano:
 - a) il riferimento, ai fini della determinazione dell'elemento *PE*, esclusivamente ai costi di acquisto dell'energia elettrica sui mercati a pronti;

- b) la previsione che le stime dei costi di approvvigionamento da considerare nell'ambito della quantificazione del corrispettivo *PED* siano esclusivamente relativi al trimestre oggetto dell'aggiornamento¹;
 - c) la fissazione, relativamente a tutto l'anno 2017 e fino al 30 giugno 2018, dei livelli di alcuni corrispettivi che concorrono a determinare l'elemento *PE* e l'elemento *PD*.
- 3.3 Relativamente alla lettera c) del punto 3.2, la deliberazione 633/2016/R/eel ha definito,:
- il valore del corrispettivo a copertura degli oneri finanziari associati all'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica, che concorre alla determinazione dell'elemento *PE*, fissandolo pari a 0,0148 c€/kWh per tutte le tipologie contrattuali;
 - il valore del corrispettivo a copertura dei costi di funzionamento di Acquirente unico, che concorre alla determinazione dell'elemento *PE*, fissandolo pari a 0,0194 c€/kWh per tutte le tipologie contrattuali;
 - il valore del corrispettivo a copertura degli oneri di sbilanciamento, che concorre alla determinazione dell'elemento *PD*, fissandolo pari a 0,0447 c€/kWh;
 - il valore del corrispettivo per l'aggregazione delle misure, che concorre alla determinazione dell'elemento *PD*, fissandolo pari a 0,0044 c€/kWh.
- 3.4 Inoltre la medesima deliberazione 633/2016/R/eel, ha previsto che:
- il valore del corrispettivo a copertura degli oneri finanziari associati all'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica, che concorre alla determinazione dell'elemento *PE*, fosse mantenuto fisso per tutto l'anno 2017 ma potesse essere rivisto, per il periodo dall'1 gennaio al 30 giugno 2018, in ragione della variazione del tasso di interesse utilizzato ai fini della determinazione degli oneri finanziari;
 - i valori degli altri corrispettivi di cui al punto 3.3 fossero mantenuti fissi per tutto il periodo compreso tra l'1 gennaio 2017 e il 30 giugno 2018.
- 3.5 Con la deliberazione oggetto del presente provvedimento è stato, pertanto, rideterminato il valore corrispettivo a copertura degli oneri finanziari associati all'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica, che concorre alla determinazione dell'elemento *PE*, ponendolo pari a 0,0198 c€/kWh. Tale valore risulta in aumento rispetto a quanto fissato per il 2017, in quanto si stima un potenziale aggravio delle condizioni di accesso al credito necessario a coprire le esigenze di cassa derivanti dalle scadenze di pagamento nei mercati a pronti. Ai fini di tale revisione, in particolare, sono stati presi in considerazione:
- il livello dei tassi di interesse attesi, che ha fatto registrare una minima variazione in aumento;

¹ Superando, per i clienti domestici, il riferimento ai dati (stimati e di consuntivo) di costo dell'approvvigionamento relativi all'anno solare.

- il livello atteso dei prezzi di acquisto dell'energia elettrica nei mercati a pronti che, per il 2018, si prevedono in rialzo rispetto a quanto previsto l'anno precedente.
- 3.6 Rispetto alle novità del servizio di maggior tutela riformato, introdotte con la deliberazione 633/2016/R/eel, trovano invece conferma le attuali modalità di articolazione dei corrispettivi relativamente a ciascuna tipologia contrattuale, così come di seguito sintetizzate.
- 3.7 Il TIV prevede che ai punti di prelievo diversi da quelli di cui al comma 2.3, lettera a) siano applicati:
- a) corrispettivi *PED* differenziati per le fasce orarie F1, F2 ed F3 e per i diversi mesi dell'anno ai punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera c) del TIV che sono trattati orari o per fasce ai sensi del TIS;
 - b) corrispettivi *PED* differenziati per le fasce orarie F1, F2 ed F3 e per i diversi mesi dell'anno ai punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera b) del TIV nel caso in cui a detti punti siano stati applicati corrispettivi *PED* non monorari alla data del 31 dicembre 2008;
 - c) corrispettivi *PED* monorari ai punti di prelievo diversi da quelli di cui alle precedenti lettere a) e b)².
- 3.8 Gli elementi *PE* e *PD*, che concorrono a formare i corrispettivi *PED* di cui al precedente punto 3.7, lettere a) e b) sono pari rispettivamente a:
- a) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PE_F^{mens} , che è la stima per ciascuna fascia oraria e per ciascun mese della componente del prezzo dell'energia elettrica a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica sui mercati a pronti, dei relativi oneri finanziari e dei costi di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;
 - b) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PD_F^{mens} , che è la stima per ciascuna fascia oraria e per ciascun mese della componente del prezzo dell'energia elettrica a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh.
- 3.9 Gli elementi *PE* e *PD*, che concorrono a formare i corrispettivi *PED* di cui al precedente punto 3.7, lettera c) sono pari rispettivamente a:
- a) il prodotto tra il parametro λ ed il parametro PE_M , pari alla stima della media trimestrale della componente del prezzo dell'energia elettrica a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica sui mercati a pronti, dei relativi oneri finanziari e dei costi di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;
 - b) il prodotto tra il parametro λ ed il parametro PD_M , pari alla stima della media trimestrale della componente del prezzo dell'energia elettrica a copertura dei costi di dispacciamento dell'Acquirente unico di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh.

² Ad eccezione di quanto riportato al punto 3.8, lettere a) e b) per i clienti trattati monorari.

- 3.10 Per quanto attiene ai clienti di cui al comma 2.3, lettera c) trattati monorari ai sensi del TIS, il TIV prevede che si applichino:
- a) i corrispettivi di cui al successivo punto 3.11 differenziati per le fasce orarie F1, F2 ed F3 per i punti di prelievo per i quali il cliente finale abbia richiesto l'applicazione di prezzi differenziati per le fasce entro il 30 settembre 2007;
 - b) i corrispettivi di cui al successivo punto 3.12 differenziati per le fasce orarie F1 ed F23 per i punti di prelievo per i quali il cliente finale ne abbia richiesto l'applicazione entro il 31 dicembre 2008;
 - c) i corrispettivi monorari in tutti gli altri casi.
- 3.11 Gli elementi PE e PD , che concorrono a formare i corrispettivi PED di cui al precedente punto 3.10, lettera a) sono pari rispettivamente a:
- a) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PE_F calcolato, per ciascuna fascia oraria, come media trimestrale della componente del prezzo dell'energia elettrica a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica sui mercati a pronti, dei relativi oneri finanziari e dei costi di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;
 - b) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PD_F calcolato, per ciascuna fascia oraria, come media trimestrale della componente del prezzo dell'energia elettrica a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh.
- 3.12 Gli elementi PE e PD che concorrono a formare i corrispettivi PED di cui al precedente punto 3.10, lettera b) sono pari rispettivamente a:
- a) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PE_{bio} calcolato, per ciascuna fascia oraria F1 e F23, come media trimestrale della componente del prezzo dell'energia elettrica a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica sui mercati a pronti, dei relativi oneri finanziari e dei costi di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;
 - b) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PD_{bio} calcolato, per ciascuna fascia oraria F1 e F23, come media trimestrale della componente del prezzo dell'energia elettrica a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh.
- 3.13 In merito ai punti di prelievo di cui al comma 2.3, lettera a) il TIV prevede che per i punti trattati per fasce orarie ai sensi del TIS a partire dall'1 gennaio 2012 siano applicati corrispettivi PED differenziati nelle fasce orarie F1 ed F23 calcolati sulla base del differenziale dei costi sostenuti per l'approvvigionamento dell'energia elettrica nelle fasce orarie F1 e F23.
- 3.14 Gli elementi PE e PD che concorrono a formare i corrispettivi PED di cui al punto 3.13 sono rispettivamente pari a:
- a) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PE_{bio} calcolato, per ciascuna fascia oraria F1 e F23, come media trimestrale della componente del prezzo dell'energia elettrica a copertura dei costi di acquisto dell'energia

elettrica sui mercati a pronti, dei relativi oneri finanziari e dei costi di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;

- b) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PD_{bio} calcolato, per ciascuna fascia oraria F1 e F23, come media trimestrale della componente del prezzo dell'energia elettrica a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh.
- 3.15 Per quanto attiene ai punti di prelievo della tipologia di cui al comma 2.3, lettera a) trattati monorari ai sensi del TIS è previsto che siano loro applicati corrispettivi *PED* monorari.
- 3.16 Gli elementi *PE* e *PD*, che concorrono a formare i corrispettivi *PED* monorari di cui ai precedenti punti 3.10, lettera c) e 3.15 sono calcolati secondo quanto indicato al punto 3.9.

Valorizzazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica nel trimestre oggetto di aggiornamento

- 3.17 Come già ricordato al punto 2.3, la determinazione e l'aggiornamento degli elementi *PE* e *PD* e del corrispettivo *PED* prevedono, in primo luogo, la determinazione della quota dei suddetti elementi che riflette al meglio la previsione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica nel trimestre di riferimento.
- 3.18 Ai fini della suddetta previsione sono state considerate le informazioni trasmesse dall'Acquirente unico con la comunicazione del 12 dicembre 2017 (prot. Autorità n. 40427 del 12 dicembre 2017) e le informazioni pubblicate da Terna S.p.a. (di seguito: Terna) il 15 dicembre 2017 e trasmesse all'Autorità con la comunicazione del 19 dicembre 2017 (prot. Autorità n. 41222 del 19 dicembre 2017) (di seguito: comunicazione del 19 dicembre 2017), nonché i valori già fissati dalla deliberazione 633/2016/R/eel, così come indicati nel precedente punto 3.3.
- 3.19 Di seguito sono riportati gli elementi di dettaglio che sono stati utilizzati ai fini della determinazione della quota degli elementi *PE* e *PD* che riflette la previsione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica nel trimestre di riferimento. Le elaborazioni effettuate dall'Autorità sulla base delle informazioni rese disponibili da Acquirente unico e da Terna, oggetto di revisione su base trimestrale, non possono costituire titolo di affidamento in relazione alle decisioni future dell'Autorità.
- 3.20 Sulla base delle suddette informazioni, la stima del fabbisogno di energia elettrica relativa ai clienti serviti in maggior tutela³ è risultata pari a circa 51 TWh per l'anno 2018, e circa 13 TWh con riferimento al trimestre 1 gennaio - 31 marzo 2018.

³ Ai sensi dell'articolo 8.2 del TIV i clienti ammessi al servizio di maggior tutela sono i clienti finali domestici e le piccole imprese (clienti finali non domestici con tutti i punti di prelievo connessi in bassa tensione e con un numero di dipendenti inferiore a 50 e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro) che non hanno un venditore sul mercato libero.

- 3.21 Ai fini della quantificazione dell'elemento *PE*, oltre agli elementi di costo già evidenziati nel punto 3.3 e 3.5, sono stati presi in considerazione i dati di fabbisogno orario nel trimestre di riferimento trasmessi dall'Acquirente unico e la stima, elaborata dall'Autorità, dell'andamento del PUN orario.
- 3.22 La tabella 1 riporta, per ciascun mese del trimestre di riferimento (periodo gennaio-marzo 2018), la stima del costo medio di acquisto dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela. In particolare, il PUN, in termini di media aritmetica trimestrale, è stato previsto pari a 58,91 €/MWh.

Tabella 1: Stima del costo medio di acquisto dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela nel primo trimestre del 2018

cent€/kWh		
Gennaio	Febbraio	Marzo
6,48	6,13	5,82

- 3.23 Ai fini della quantificazione dell'elemento *PD* sono stati presi in considerazione i dati di fabbisogno nel trimestre di riferimento trasmessi dall'Acquirente unico e i valori relativi ai costi sostenuti per il dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela.
- 3.24 Nel dettaglio, ai sensi di quanto previsto dall'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 107/09 (di seguito: TIS), l'Acquirente unico, in qualità di utente del dispacciamento per i clienti in maggior tutela, è tenuto a versare a Terna come tutti gli utenti del dispacciamento:
- il corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento;
 - il corrispettivo a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema;
 - il corrispettivo a copertura degli oneri di sbilanciamento;
 - il corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna;
 - il corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva;
 - il corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico;
 - il corrispettivo a copertura della differenza tra le perdite effettive e le perdite standard nelle reti;
 - il corrispettivo per l'aggregazione delle misure;

- i) il corrispettivo a copertura dei costi della modulazione della produzione eolica.
- 3.25 Al fine di consentire la possibilità di applicare in maniera "passante" – per tutti i contratti di mercato libero, oltre che per il servizio di maggior tutela - anche i corrispettivi di dispacciamento⁴, con la deliberazione 27 luglio 2017, 553/2017/R/eel, sono state definite nuove tempistiche per la determinazione e la pubblicazione, da parte di Terna, di alcuni dei corrispettivi relativi al servizio di dispacciamento; in particolare, i corrispettivi di cui alle lettere a), b) (limitatamente alla parte determinata da Terna) e i) del punto 3.24, a decorrere dai corrispettivi relativi al I trimestre 2018, sono determinati e pubblicati da Terna entro il giorno 15 del mese precedente il trimestre a cui si riferiscono.
- 3.26 I valori riportati nella tabella 2, che concorrono a determinare l'elemento *PD*, sono calcolati come somma dei corrispettivi di cui al precedente punto 3.24, nonché del contributo versato ai sensi dell'articolo 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481. In particolare:
- a) la determinazione dei corrispettivi di cui al precedente punto 3.24:
- i. lettera a), deriva dai valori determinati da Terna e trasmessi con comunicazione del 19 dicembre 2017;
 - ii. lettera b), deriva da quanto determinato da Terna e da quanto previsto dalla deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2017, 909/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 909/2017/R/eel);
 - iii. lettera c), è pari al valore fissato dall'Autorità con deliberazione 633/2016/R/eel, così come riportato al punto 3.3;
 - iv. lettere d), e) ed f), sono fissati per l'anno 2018 dalla deliberazione 909/2017/R/eel;
 - v. lettera g), è stato posto pari a zero a partire dall'1 luglio 2007, con la deliberazione 27 giugno 2007, n. 159/07;
 - vi. lettera h), è pari al valore fissato dall'Autorità con deliberazione 633/2016/R/eel, così come riportato al punto 3.3;
 - vii. lettera i), deriva dai valori determinati da Terna e trasmessi con comunicazione del 19 dicembre 2017;
- b) il contributo al funzionamento dell'Autorità ai sensi dell'articolo 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481, è stato stimato sulla base dei valori di consuntivo versati da Acquirente unico con riferimento all'anno 2016.

⁴ Introducendo, in tal modo, anche semplificazioni relativamente alle modalità di fatturazione sia per i venditori sia per i clienti finali e riducendo degli oneri amministrativi a beneficio di questi ultimi.

Tabella 2: Costi di dispacciamento nel primo trimestre del 2018

cent€/kWh		
Gennaio	Febbraio	Marzo
1,03	1,03	1,03

Recupero di eventuali scostamenti connessi al calcolo del corrispettivo PED

- 3.27 Il recupero degli eventuali scostamenti connessi al calcolo del corrispettivo *PED*, come detto al precedente punto 2.3, lettera b), è finalizzato a ripianare le differenze tra la valorizzazione *ex ante* effettuata dall’Autorità e i ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela in conseguenza dell’applicazione dei corrispettivi *PED* ai clienti finali del servizio.
- 3.28 Gli errori non recuperati nell’anno solare di riferimento concorrono alla quantificazione della necessità di gettito da coprire tramite la perequazione dei costi di acquisto e di dispacciamento⁵.
- 3.29 Nell’aggiornamento dei corrispettivi a copertura dei costi di acquisto e di dispacciamento per il primo trimestre di ogni anno non si effettua alcun adeguamento implicito degli elementi *PE* e *PD* per tenere conto degli errori. Eventuali differenze tra la valorizzazione *ex ante* dei costi sostenuti per l’acquisto e il dispacciamento dell’energia elettrica e i ricavi ottenuti dagli esercenti la maggior tutela mediante applicazione dei corrispettivi *PED* verranno tenute in considerazione nell’adeguamento degli elementi *PE* e *PD* a partire dall’aggiornamento per il secondo trimestre di ciascun anno.

4. Perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell’energia elettrica: aggiornamento del corrispettivo *PPE*

- 4.1 Come ricordato al capitolo 2, il corrispettivo *PPE* ha la finalità di permettere la copertura degli oneri derivanti dai meccanismi di perequazione alla cui determinazione concorrono anche le differenze tra la valorizzazione *ex ante* dei costi sostenuti per l’acquisto e il dispacciamento dell’energia elettrica e i ricavi ottenuti dagli esercenti la maggior tutela mediante applicazione dei corrispettivi *PED*, ove tali differenze non siano state recuperate nell’anno solare di riferimento tramite il meccanismo di recupero. Tale corrispettivo si sostanzia di due elementi *PPE*¹ e *PPE*² relativi alla perequazione dei costi di acquisto e di dispacciamento dell’energia elettrica rispettivamente per gli anni antecedenti l’ultimo anno di perequazione (ovvero anni fino al 2016) e l’ultimo anno di perequazione (ovvero l’anno 2017).
- 4.2 In particolare, il TIV definisce il corrispettivo *PPE* come il corrispettivo, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell’energia elettrica

⁵ Si veda a tale proposito il successivo Capitolo 4.

destinata al servizio di maggior tutela a partire dall'1 gennaio 2008. Tale corrispettivo è pari alla somma di:

- a) l'elemento *PPE*¹ a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela, relativi a periodi per i quali la Cassa ha effettuato le determinazioni degli importi di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela;
- b) l'elemento *PPE*² a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela, relativi a periodi per i quali la Cassa non ha ancora effettuato le determinazioni degli importi di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela.

4.3 In base alla deliberazione 633/2016/R/eel, il corrispettivo *PPE* è stato mantenuto costante per tutto l'anno 2017 (pari a 0,180 c€/kWh), prevedendo a decorrere dall'1 gennaio 2018:

- una possibile revisione al rialzo di tale corrispettivo nel 2018 qualora fossero insorte esigenze di gettito relative al conto per la perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela;
- - che, per contro, eventuali eccedenze vengano destinate al conto oneri per la compensazione dei costi di commercializzazione di cui all'articolo 61 del TIT.

4.4 Di seguito sono riportate le informazioni di costo in base alle quali è stata effettuata la valorizzazione e ripartizione del corrispettivo *PPE* negli elementi *PPE*¹ e *PPE*².

Squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento relativi all'anno 2016 e antecedenti

4.5 Con riferimento alla perequazione dei costi di acquisto e di dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del servizio di maggior tutela per l'anno 2016 e per quelli antecedenti, con la comunicazione del 30 novembre 2017 (di seguito comunicazione 30 novembre), la Cassa ha comunicato, ai sensi dell'articolo 27 del TIV, l'esito delle determinazioni degli importi di perequazione relativamente a ciascuna impresa di distribuzione e a ciascun esercente la maggior tutela.

4.6 In particolare, in base a quanto comunicato, relativamente all'anno 2016 le imprese di distribuzione e gli esercenti la maggior tutela devono ricevere dal Conto *PPE* un importo complessivo pari a circa 72 milioni di euro, comprensivi delle erogazioni relative al meccanismo di perequazione a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica per gli usi propri della trasmissione e della distribuzione.

- 4.7 Con la medesima comunicazione 30 novembre 2017, sono inoltre stati evidenziati importi – per un totale di circa 47 milioni di euro – relativi al meccanismo di perequazione delle perdite di energia elettrica sulle reti e alle rettifiche derivanti da errori di comunicazione inerenti gli anni precedenti il 2016.
- 4.8 Il risultato di perequazione comunicato dalla Cassa, complessivamente pari a circa 119 milioni di euro, risulta in linea rispetto a quanto stimato dall’Autorità in occasione degli aggiornamenti dell’anno 2017. In particolare, già in occasione dei suddetti aggiornamenti, l’Autorità aveva stimato che nell’anno 2016 i costi degli operatori fossero stati, a livello medio, superiori ai ricavi derivanti dall’applicazione dei corrispettivi *PED*, per un importo complessivamente pari a circa 117 milioni di euro. Anche in ragione di detta stima, nel corso dell’anno 2017, è stato dimensionato l’elemento *PPE*² a recupero di tale fabbisogno di gettito sotto il vincolo, sopra ricordato, dell’invarianza del corrispettivo complessivo *PPE*.
- 4.9 Nell’ambito della stima della disponibilità del Conto *PPE* devono poi essere considerati gli importi versati dall’Acquirente unico ai sensi del comma 16.3 del TIV, che prevede che entro il 30 novembre di ogni anno l’Acquirente unico versi o riceva al/dal Conto *PPE* le partite economiche afferenti all’attività di approvvigionamento dell’energia elettrica svolta dal medesimo Acquirente unico, iscritte nel bilancio di esercizio dell’anno precedente e comunicate alla Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale (ex Direzione Mercati) dell’Autorità, ai sensi del comma 13.3, lettera b), e relative a partite di competenza di anni precedenti rispetto all’anno a cui il medesimo bilancio si riferisce.
- 4.10 In base alla comunicazione di Acquirente unico del 7 giugno 2017, prot. Autorità 19896 del 7 giugno 2017 (di seguito: comunicazione del 7 giugno 2017), gli importi di cui al precedente punto iscritti in bilancio come sopravvenienze passive risultano pari a circa 29 mila euro.
- 4.11 Il gettito complessivo da recuperare presso i clienti finali nel corso del 2018, è stato definito sulla base della comunicazione del 7 giugno 2017 di Acquirente unico e della comunicazione del 30 novembre 2017 di Cassa relative alle risultanze della perequazione dell’anno 2016 e precedenti, e tenuto conto:
- a) del residuo di gettito ancora da recuperare derivante dall’applicazione nel corso del 2017 dell’elemento *PPE*¹ ed inerente alla perequazione dei costi di acquisto e di dispacciamento dell’energia elettrica per gli anni al 2015, pari a circa 3 milioni di euro; e
 - b) di quanto recuperato nel corso del 2017 mediante applicazione dell’elemento *PPE*², pari a circa 108 milioni di euro.
- 4.12 Alla luce di quanto al precedente punto, è possibile quindi stimare un disavanzo di gettito pari a circa 14 milioni di euro da recuperare presso i clienti finali nel corso del 2018. Tali importi concorrono a definire il dimensionamento dell’elemento *PPE*¹ di cui al punto 4.2, lettera a).

Squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento relativi all'anno 2017

- 4.13 Con riferimento all'anno 2017, in occasione dell'aggiornamento oggetto della presente relazione tecnica, in mancanza dei dati di consuntivo relativi ai ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela per l'approvvigionamento dell'energia elettrica ai clienti finali del servizio, è stata fatta la stima dell'ammontare di perequazione secondo la metodologia utilizzata nel corso dell'anno 2017 per il calcolo del recupero da applicare ai corrispettivi *PED*.
- 4.14 In particolare, la stima dei costi di approvvigionamento di energia elettrica sostenuti dall'Acquirente unico nel corso dell'anno 2017 è stata fatta sulla base dei dati di consuntivo relativi ai prezzi di cessione e all'energia elettrica acquistata per i mesi in cui i medesimi dati risultano disponibili e in base ai dati di pre-consuntivo e alle stime dell'Autorità per i restanti mesi dell'anno.
- 4.15 La stima dei ricavi ottenuti durante l'anno dagli esercenti la maggior tutela in applicazione dei corrispettivi *PED* è stata fatta, come nei trimestri passati, sulla base di quanto comunicato dagli esercenti medesimi⁶ in fatto di energia elettrica prelevata dai clienti finali a cui è erogato il servizio di maggior tutela, distinti per:
- tipologia di clienti: clienti finali domestici, clienti finali non domestici titolari di punti di prelievo di illuminazione pubblica, clienti finali non domestici titolari di punti di prelievo per altri usi;
 - corrispettivo *PED* loro applicato: *PED* monorario, *PED* biorario, *PED* differenziato per fascia e costante nel trimestre, *PED* differenziato per fascia e per mese.
- I dati così raccolti sono stati utilizzati per l'attribuzione dell'energia elettrica acquistata dall'Acquirente unico alle diverse tipologie di clienti finali e alle diverse fasce orarie.
- 4.16 Una volta determinata la quantità totale di energia elettrica destinata alle diverse tipologie di clienti del servizio di maggior tutela nel corso dell'anno 2017, si è proceduto a stimare i ricavi degli esercenti la maggior tutela applicando all'energia elettrica relativa a ciascun mese dell'anno 2017 i corrispettivi *PED* in vigore in detto mese così come definiti dalle deliberazioni di aggiornamento trimestrale delle condizioni economiche del servizio di maggior tutela.
- 4.17 Il confronto tra i costi sostenuti dagli esercenti la maggior tutela per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e i ricavi ottenuti dai medesimi esercenti in applicazione dei corrispettivi *PED* mostrerebbe un fabbisogno di gettito a oggi quantificabile in circa 172 milioni di euro. Tuttavia tale stima dovrà essere rivista quando saranno disponibili tutte le informazioni di consuntivo circa l'energia elettrica fornita ai clienti finali nell'anno 2017 e potrà

⁶ Anche in un'ottica di semplificazione amministrativa e gestionale del servizio, le informazioni sono state richieste solo agli esercenti la maggior tutela che erogano il servizio negli ambiti territoriali in cui le reti dell'impresa distributrice alimentano più di 100.000 clienti finali.

essere considerata definitiva solo a valle delle determinazioni, che avverranno ad opera della Cassa entro il mese di novembre 2018, degli importi di perequazione riconosciuti per l'anno 2018.

- 4.18 Lo scostamento osservato, per i primi tre trimestri del 2017 – e soprattutto per il primo -, è conseguenza dei forti rialzi registrati nei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica dovuti ad eventi straordinari⁷; con riferimento all'ultimo trimestre dell'anno, su tale scostamento, hanno invece inciso diversi fattori, tra cui (i) ancora il fermo di alcune centrali nucleari francesi, (ii) alcune limitazioni nei transiti di elettricità nella rete italiana soprattutto nel Sud-Italia, (iii) l'aumento stagionale dei prezzi all'ingrosso del gas a livello europeo (iv) una minore disponibilità della generazione idroelettrica nazionale per la scarsa idraulicità del periodo, sostituita dalla più onerosa produzione delle centrali a gas.
- 4.19 L'importo indicato al precedente punto concorre a definire il dimensionamento dell'elemento PPE^2 di cui al punto 4.2, lettera b).

Dimensionamento degli elementi del corrispettivo PPE per il trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2018

- 4.20 In esito a quanto sopra, l'Autorità con il provvedimento connesso alla presente relazione tecnica ha provveduto a determinare, con riferimento al trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2018, gli elementi del corrispettivo PPE , – complessivamente pari a 0,402 c€/kWh – come segue:
- a) il valore dell'elemento PPE^1 è fissato pari a 0,029 centesimi di euro/kWh;
 - b) il valore dell'elemento PPE^2 è fissato pari a 0,373 centesimi di euro/kWh.

28 dicembre 2017

Il Direttore della Direzione Mercati Retail e
Tutele del Consumatore di Energia

Marta Chicca

⁷ Per ulteriori dettagli si rimanda alle relazioni tecniche relative agli aggiornamenti del secondo trimestre e seguenti dell'anno 2017.